

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 07836/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7836 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Lo Bue, Tiziana Cala', Concetta Fascella, Concetta Paola Sardo, Maurizio Guadagnino, Maria Cristina Montalbano, Rosa Izzo, Giovanna Adamo, Francesca Rinaldi, Carmen Silveria Maddalena, Maria Teresa Giuliana, Nicola Grasso, Vincenzo Chiarenza, Eucarpio Genuardi, Maria Tindara Maniaci, Francesco Pidala', Maria Luana Federico, Francesca Milena Pizzo, Rocco Tabbi', rappresentati e difesi dagli avvocati Nadia Spallitta, Marco D'Aleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nadia Spallitta in Palermo, piazza Lolli n. 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Miur- Dipartimento Educativo di Istruzione e Formazione, Miur- Usl Sicilia, Commissione di Esami, Sottocommissione di Esami, Consorzio Interuniversitario, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Anello Marilena, Valentino Massimo, Sangeniti Giuseppe, Mallia Giovanna, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ED AMMISSIONE CON RISERVA

del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, limitatamente e nella parte in cui in cui non indica e non ammette i ricorrenti alla prova orale

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, limitatamente al mancato inserimento dei ricorrenti ai fini dell'ammissione alla prova orale della stessa

- dei provvedimenti del 29 aprile 2019 o di altra data , recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. limitatamente alla mancata convocazione dei ricorrenti

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice della prova scritta del

18 ottobre 2018 , nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti determinandone l'esclusione dalla prova orale anche per violazione dell'anonimato;

- in parte qua, laddove occorra, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato e disposto il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, tale da incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”, recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero),

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione limitatamente alla parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti ;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dai ricorrenti in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.

- in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che

eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione dei ricorrenti dalla prova orale;

-in parte qua, del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Unive Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ED AMMISSIONE CON RISERVA

del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, limitatamente e nella parte in cui in cui non indica e non ammette i ricorrenti alla prova orale

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, limitatamente al mancato inserimento dei ricorrenti ai fini dell'ammissione alla prova orale della stessa

- dei provvedimenti del 29 aprile 2019 o di altra data , recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. limitatamente alla mancata convocazione dei ricorrenti

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice della prova scritta del 18 ottobre 2018 , nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti determinandone l'esclusione dalla prova orale anche per violazione dell'anonimato;

- in parte qua, laddove occorra, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato e disposto il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, tale da incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”, recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero),

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione limitatamente alla parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti ;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dai ricorrenti in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.

- in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione dei ricorrenti dalla prova orale;

-in parte qua, del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100 e non già superiore a 60/100;

- in parte qua, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;

- delle disposizioni relative alle procedure concorsuali relative alla prova scritta nella parte in cui in violazione delle indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007 , tra le altre , del Consiglio di Stato sez II 14 ottobre 2013 n.4233 e di consolidati orientamenti della giurisprudenza violino il principio dell'anonimato;

-del verbale di scioglimento dell'anonimato del 25 e 26 marzo 2017

-Di eventuali provvedimento integrativo o modificativi dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, del 27 marzo 2019 , nella parte in cui non includano i ricorrenti

E PER L'ACCERTAMENTO

previa idonea cautela disposta anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- della illegittimità della esclusione dei ricorrenti dalle prove orali del concorso e del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale e

- con condanna dell'Amministrazione, a procedere alla riammissione dei ricorrenti ,

anche con riserva, e in via cautela re ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;

- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per i ricorrenti , e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;

- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore dei ricorrenti , nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte dei ricorrenti e/o fino alla riammissione in concorso dei medesimi , sempre previa idonea cautela ex art. 56 c.p.a.;

e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione, anche previa idonea cautela ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

- Con condanna in forma specifica ex art.30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alle prove orali nonché ove occorra ed in via subordinata con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione

- di ogni altro atto connesso presupposto e conseguente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LO BUE GIUSEPPE il 22\7\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ED AMMISSIONE CON RISERVA

del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,

Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, limitatamente e nella parte in cui in cui non indica e non ammette i ricorrenti alla prova orale

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, limitatamente al mancato inserimento dei ricorrenti ai fini dell'ammissione alla prova orale della stessa

- dei provvedimenti del 29 aprile 2019 o di altra data , recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. limitatamente alla mancata convocazione dei ricorrenti

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice della prova scritta del 18 ottobre 2018 , nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti determinandone l'esclusione dalla prova orale anche per violazione dell'anonimato;

- in parte qua, laddove occorra, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato e disposto il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, tale da incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto

“avviso prova scritta regione Sardegna”, recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero),

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione limitatamente alla parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti ;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dai ricorrenti in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.

- in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione dei ricorrenti dalla prova orale;

-in parte qua, del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100 e non già superiore a 60/100;

- in parte qua, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso

ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;

- delle disposizioni relative alle procedure concorsuali relative alla prova scritta nella parte in cui in violazione delle indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007 , tra le altre , del Consiglio di Stato sez II 14 ottobre 2013 n.4233 e di consolidati orientamenti della giurisprudenza violino il principio dell'anonimato;

- del verbale di scioglimento dell'anonimato del 25 e 26 marzo 2017

- Di eventuali provvedimento integrativo o modificativi dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, del 27 marzo 2019 , nella parte in cui non includano i ricorrenti ;

- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56 c.p.a., di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LO BUE GIUSEPPE il 4\11\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Sardo Concetta Paola e della relativa valutazione;

- del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Pizzo Francesca Milena e della relativa valutazione;

- del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Maddalena Carmen Silveria e della relativa valutazione;

- dei verbali delle sottocommissioni in cui erano presenti componenti incompatibili

- Del decreto 1229 del 7 agosto 2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico con il quale è approvata in via definitiva e rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019,

- dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019.

-laddove occorra decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico e relativo allegato

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 035372.01-08-2019

-delle note 36619 e 36621 dell'8 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019.

-della Tabella assegnazione alle Regioni dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici

Dei successivi avvisi per Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio.

Del DPR del 23 agosto 2019 di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 1984 dirigenti scolastici vincitori del concorso bandito con DDG 1259/2017

Di ogni atto conseguente e presupposto

E PER L'ACCERTAMENTO

previa idonea cautela disposta anche ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

- della illegittimità della esclusione dei ricorrenti dalle prove orali del concorso e

del diritto di parte ricorrent e ad essere ammessa alla prova orale e

- con condanna dell'Amministrazione, a procedere alla riammissione dei ricorrenti , anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;

- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per i ricorrenti , e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;

- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore dei ricorrenti , nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte dei ricorrenti e/o fino alla riammissione in concorso dei medesimi , sempre previa idonea cautela ex art. 55 c.p.a.;

e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione,

- Con condanna in forma specifica ex art.30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alle prove orali nonché ove occorra ed in via subordinata con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100 e non già superiore a

60/100;

- in parte qua, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;

- delle disposizioni relative alle procedure concorsuali relative alla prova scritta nella parte in cui in violazione delle indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007 , tra le altre , del Consiglio di Stato sez II 14 ottobre 2013 n.4233 e di consolidati orientamenti della giurisprudenza violino il principio dell'anonimato;

-del verbale di scioglimento dell'anonimato del 25 e 26 marzo 2017

-Di eventuali provvedimento integrativo o modificativi dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, del 27 marzo 2019 , nella parte in cui non includano i ricorrenti

E PER L'ACCERTAMENTO

previa idonea cautela disposta anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- della illegittimità della esclusione dei ricorrenti dalle prove orali del concorso e del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale e

- con condanna dell'Amministrazione, a procedere alla riammissione dei ricorrenti , anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;

- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per i ricorrenti , e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;
 - e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore dei ricorrenti , nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte dei ricorrenti e/o fino alla riammissione in concorso dei medesimi , sempre previa idonea cautela ex art. 56 c.p.a.;
- e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione, anche previa idonea cautela ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
- Con condanna in forma specifica ex art.30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimata all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alle prove orali nonché ove occorra ed in via subordinata con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione
 - di ogni altro atto connesso presupposto e conseguente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LO BUE GIUSEPPE il 22\7\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ED AMMISSIONE CON RISERVA

del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, limitatamente e nella parte in cui in cui non indica e non ammette i ricorrenti alla prova orale

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso

per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, limitatamente al mancato inserimento dei ricorrenti ai fini dell'ammissione alla prova orale della stessa

- dei provvedimenti del 29 aprile 2019 o di altra data , recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. limitatamente alla mancata convocazione dei ricorrenti

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice della prova scritta del 18 ottobre 2018 , nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti determinandone l'esclusione dalla prova orale anche per violazione dell'anonimato;

- in parte qua, laddove occorra, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato e disposto il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, tale da incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”, recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero),

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle

sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione limitatamente alla parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti ;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dai ricorrenti in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.

- in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione dei ricorrenti dalla prova orale;

-in parte qua, del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100 e non già superiore a 60/100;

- in parte qua, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;

- delle disposizioni relative alle procedure concorsuali relative alla prova scritta nella parte in cui in violazione delle indicazioni dell'Alto Commissario

anticorruzione del 2007 , tra le altre , del Consiglio di Stato sez II 14 ottobre 2013 n.4233 e di consolidati orientamenti della giurisprudenza violino il principio dell'anonimato;

-del verbale di scioglimento dell'anonimato del 25 e 26 marzo 2017

-Di eventuali provvedimento integrativo o modificativi dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, del 27 marzo 2019 , nella parte in cui non includano i ricorrenti ;

- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56 c.p.a., di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lo Bue Giuseppe il 25/11/2021:

PER L'ANNULLAMENTO

Del Decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n.1357 del 12 agosto 2021 , per quanto di ragione, con il quale è stata interamente rettificata ed approvata la graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 1229 del 7 agosto 2019 e successive rettifiche (di cui ai decreti n. 977, n. 978 del 5 agosto 2020 di rettifica dei punteggi dei vincitori; n. 986 del 6 agosto 2020 e 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, di rettifica dei punteggi dei vincitori) Dell'allegato al DD 1357 del 12 agosto 2021 contenente la graduatoria interamente rettificata

Per quanto di interesse di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, ivi compresi, ove occorra degli avvisi per ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio ovvero a rettifiche ivi compresi, laddove occorra la nota dell'USR Sicilia del 17.06.2020 prot.12895 e relativi allegati, il decreto direttoriale dell'USR Sicilia del 09.04.2020 prot.54 e relativi allegati, il decreto direttoriale dell'USR Sicilia del 14.07.2020 prot.15653 e relativi allegati, di rettifica delle note n.36619 e

n. 36621 dell'8 agosto 2019 come ulteriormente integrati e modificati in via definitiva a seguito di rettifica di cui al DD n.1357 del 12 agosto 2021

-Dei provvedimenti, non noti ai ricorrenti con i quali sono stati validati e comunque utilizzati i risultati della piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento delle procedure concorsuali , ai fini dell'acquisizione della verifica e della valutazione delle prove concorsuali scritte

PER L'ACCERTAMENTO

- della illegittimità della esclusione dei ricorrenti dalle prove orali del concorso e del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale e

- con condanna dell'Amministrazione, a procedere alla riammissione dei ricorrenti , all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per i ricorrenti , e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;

- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore dei ricorrenti ,

-Con condanna in forma specifica ex art.30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alle prove orali nonché ove occorra ed in via subordinata con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lo Bue Giuseppe il 17/1/2022: nel presente ricorso per motivi aggiunti promosso anche alla luce della perizia acquisita in data 15 dicembre 2021 con la quale si evidenzia il mal funzionamento e l'irregolarità del sistema informatico utilizzato dal Cineca

PER L'ANNULLAMENTO

Degli atti e provvedimenti , non noti ai ricorrenti, con i quali è stato appaltata e comunque affidata al CINECA la gestione informatica del concorso.

Degli atti e provvedimenti non noti ai ricorrenti con i quali è stato acquisito e validato comunque certificato il sistema informatico utilizzato dal CINECA

Degli atti, provvedimenti e verbali, non noti ai ricorrenti, con i quali sono state acquisite, elaborate, valutate e validate in via informatica e certificate le prove scritte computerizzate dei ricorrenti.

Degli atti informatici e dei verbali delle sotto-commissioni relativi agli esiti della prova scritta dei ricorrenti

Del codice sorgente ed il software del concorso e degli atti, verbali e provvedimenti con i quali è stato utilizzato, validato e certificato il codice sorgente ed il software del Concorso.

Di ogni atto connesso conseguente e presupposto

E PER L'ACCERTAMENTO

- della illegittimità della esclusione dei ricorrenti dalle prove orali del concorso e del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale e
- con condanna dell'Amministrazione, a procedere alla riammissione dei ricorrenti , all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per i ricorrenti , e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;
- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore dei ricorrenti ,
- Con condanna in forma specifica ex art.30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alle prove orali nonché ove occorra ed in via subordinata con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza formulata con i motivi aggiunti depositati il 17.1.2022 con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza de qua e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione alle parti del presente decreto.

Così deciso in Roma il giorno 18 gennaio 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO